

INTERROGAZIONE n. 838

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 99, comma 7 del Regolamento interno

OGGETTO: Quali azioni intende mettere in atto la Regione per fare fronte alla cronica mancanza di insegnanti di sostegno nelle scuole piemontesi?

Premesso che

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 promulgata dal Presidente della Repubblica, all'articolo 1, comma 706 definisce “il livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva”;*
- come riportato al comma 707 del medesimo articolo 1 *“Costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel piano educativo individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Sono, altresì, componenti fondamentali del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2017 nonché il rispetto degli standard qualitativi individuati ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 3”;*
- sempre la L. 199/2025 all'articolo 1, comma 708, stabilisce che entro il 31 dicembre 2027, sia attivo il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli

utenti assistiti, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il successivo comma 709 dell'articolo 1 specifica come, nelle more della piena operatività del Registro di cui sopra: *"in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, sia individuato uno specifico obiettivo di servizio teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, assicurano l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano salvi l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio"*;
- per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'art.1 commi 706 -710 della Legge di Bilancio, il comma 711 dell'articolo 1 spiega come *si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, sulle risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi e sulle risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali nell'ambito dei rispettivi bilanci*;

considerato che

- le norme fondamentali in materia sono costituite dalla L. 104/1992, *Legge quadro per l'assistenza e l'integrazione*, dal D. Lgs 66/2017, *T.U. sull'inclusione scolastica*, come modificato dal D. Lgs 96/2019, nonché dal D.L. n. 182/2020, dal D.lgs n. 71/2024 e dal D.M. n. 32/2025;
- in particolare la L. 104/1992 contempla i diritti degli alunni disabili rispettivamente all'articolo 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione) e all'articolo 13 (Integrazione scolastica e insegnanti di sostegno);
- il D.lgs. n. 66/2017 introduce il modello ICF, sostituendo la diagnosi funzionale con il Profilo di Funzionamento (documento propedeutico al PEI), riorganizzando i Gruppi di

Lavoro per l'Inclusione (GLI, GLIR, GIT), rafforzando la partecipazione di famiglie e associazioni, e promuovendo la formazione specifica per i docenti e la continuità didattica per gli alunni.

- il D.L. n. 182/2020 ha consolidato i modelli nazionali di PEI (Piano Educativo Individualizzato) portando ad una revisione delle modalità di assegnazione delle ore di sostegno e dando una maggiore enfasi sulla partecipazione dell'alunno e della famiglia al GLO (Gruppo di lavoro Operativo);
- ad opera del D.L. n. 71/2024 sono state apportate le seguenti importanti integrazioni:
 - 1) la possibilità per le famiglie, previa valutazione del Dirigente Scolastico, di confermare l'insegnante di sostegno a tempo determinato, specializzato o senza titolo ma con servizio specifico e nominato nelle graduatorie provinciali (GPS), nel medesimo posto dell'anno scolastico precedente, garantendo così la continuità didattica;
 - 2) nuovi percorsi formativi gestiti dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) che si affiancano ai classici percorsi universitari, per docenti di sostegno non ancora specializzati e con almeno 3 anni di servizio;
- il recente D.M. n. 32/2025 ha infine introdotto per l'a. s. 2025/2026 misure per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno con la possibilità di conferma del docente dell'anno precedente. Le misure sono così riassumibili: coinvolgimento delle famiglie nella scelta, criteri per la permanenza del docente sullo stesso alunno e la piena applicazione dell'articolo 8, comma 2 del DL 71/2024 che stabilisce che il dirigente scolastico possa confermare sullo stesso posto di sostegno, per l'anno scolastico successivo, il docente a tempo determinato già in servizio, se la famiglia lo richiede e se ciò sia ritenuto nell'interesse dell'alunno con disabilità;

tenuto conto che

- in Italia per diventare insegnante di sostegno è necessario seguire un Tirocinio Formativo Attivo (TFA Sostegno), costituito da un corso universitario annuale a numero chiuso, accessibile superando un test di ingresso, che si tiene presso le Università pubbliche e telematiche. Il percorso forma alla didattica inclusiva, porta all'ottenimento di 60 crediti formativi universitari (CFU) e si conclude con un esame finale, conferendo la specializzazione necessaria per accedere a graduatorie e concorsi. I requisiti per accedere al corso sono il possesso di una laurea (magistrale o vecchio ordinamento) o di diploma per le scuole secondarie (ITP), più crediti specifici (24 o 30 CFU) in ambito pedagogico/psicologico, o altri titoli abilitanti;
- Il X ciclo del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità per l'A. A. 2024-2025 è stato istituito con Decreto Ministeriale n. 436 del 26 giugno 2025;
- come indicato nella Nota Ministeriale 100847 del 17 dicembre 2025 avente ad oggetto *“Iscrizioni scuola infanzia, primo e secondo ciclo istruzione anno scolastico 2026/2027”* nel momento in cui la scuola riceve la certificazione rilasciata dall'A.S.L. circa la diagnosi di disabilità essa *procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti all'autonomia e alla comunicazione a carico della Regione o dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.;*
- con Atto del 7 maggio 2025, la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome ha emanato le *Linee guida per la descrizione della qualificazione di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità*, definendo la professione dell'Assistente all'Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), la formazione richiesta (corso da 600 ore) e il livello formativo necessaria (EQF4, diploma);
- altre Regioni, in particolare la Lombardia, con Delibera di Giunta regionale n. 4498 del 3 giugno 2025 ha approvato la regolamentazione dei percorsi di *“Assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità (ASACOM)”*, recependo in tal modo le Linee Guida approvate in Conferenza delle

Regioni e Province Autonome del 7 maggio 2025, con le quali si è voluto uniformare lo standard formativo e professionale della figura in tutti i territori regionali.

sottolineato che

- in data 22 dicembre 2025 il Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa ha accolto il reclamo ANIEF n. 200/2021 presentato, in data 21 giugno 2021, dall'Associazione nazionale insegnanti e formatori (ANIEF);
- nell'accoglimento del reclamo è stata rilevata la violazione da parte dell'Italia di diversi articoli della Carta Sociale Europea, in particolare in fatto di assistenza a giovani con disabilità dell'articolo 1, commi 1 e 2 riguardanti il diritto al lavoro, l'articolo 15 riguardante diritto delle persone con disabilità all'indipendenza, l'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita di comunità e la Parte V, articolo E (Non discriminazione) della Carta Sociale Europea, nella sua versione riveduta, firmata a Torino il 18 ottobre del 1991;
- il suddetto Comitato ha, inoltre, rimarcato come l'Italia, in quanto firmataria della Carta sociale europea, deve ritenersi vincolata al suo rispetto ed ha esortato l'Italia ad adottare misure volte a garantire un numero sufficiente d'insegnanti di sostegno assunti a tempo indeterminato;
- l'articolo 15 della Carta Sociale Europea avente ad oggetto *“Diritto delle persone portatrici di handicap all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità”*, al comma 1, ai punti 1 e 3 recita che: *per garantire alle persone portatrici di handicap l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità, a prescindere dall'età e dalla natura ed origine della loro infermità, le Parti si impegnano in particolare:*

1. ad adottare i provvedimenti necessari per somministrare alle persone inabili o minorate un orientamento, un'educazione ed una formazione professionale nel quadro del diritto comune ogni qualvolta ciò sia possibile oppure, se tale non è il caso, attraverso

istituzioni specializzate pubbliche o private;

3. a favorire la loro completa integrazione e partecipazione alla vita sociale mediante misure, compresi i presidi tecnici, volte a sormontare gli ostacoli alla comunicazione ed alla mobilità ed a consentire loro di avere accesso ai trasporti, all'abitazione, alle attività culturali e del tempo libero;

ricordato che

- in base a quanto riportato dall'ANIEF, oltre il 56% degli insegnanti di sostegno in Italia ha un contratto a scadenza annuale, che deve essere rinnovato il 30 giugno di ogni anno e, in molti casi, il bambino si trova a dover cambiare insegnante ogni anno, perdendo così una figura di riferimento. Inoltre, il 79% dei docenti non ha una specializzazione nell'insegnamento a bambini affetti da disabilità. La situazione precaria creata ha, secondo l'Associazione, creato un circolo vizioso ostacolando sia i diritti degli insegnanti a svolgere la propria occupazione che quello dei bambini ha un'educazione inclusiva;
- in base ai dati raccolti dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH), risalenti all'anno scolastico 2022-2023, in Piemonte la percentuale di alunni con disabilità nelle scuole statali di ogni ordine e grado è pari 3,59% (18.156 su 505.110 alunni totali), le percentuali maggiori di alunni con disabilità si hanno nella scuola primaria e secondaria di 1° grado, rispettivamente 4,29% e 4,43%, mentre in quella dell'infanzia e secondaria di 2° grado si registrano percentuali più basse, 2,13% e 2,95%. Per quanto riguarda i posti di sostegno in Piemonte sono indicati 7,267 posti, a cui si devono aggiungere 7.421 posti in deroga, per un totale di 14.688 posti di sostegno;
- l'attuale direttore dell'ufficio scolastico regionale, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico 2025/2026, ha dichiarato a mezzo stampa che per l'anno corrente sarebbero stati coperti solo il 75% dei posti di sostegno e che due terzi di essi saranno precari. Nel detto contesto lo stesso ha fatto notare come la carenza dei posti dipenda dall'insufficiente numero dei percorsi di specializzazione previsti nell'offerta formativa degli atenei. Alla medesima conclusione, sono arrivate alcune sigle sindacali (Cisl) che hanno sostenuto la necessità di aumentare gli accessi ai percorsi di specializzazione,

altre invece (Uil) hanno proposto una sanatoria per coloro che hanno insegnato almeno tre anni sul sostegno;

- la mini *call* veloce per la copertura delle cattedre di sostegno rimaste vacanti, attivata nell'agosto 2025, ha registrato un tasso di adesione di appena il 13%, a fronte di 1.139 posti di sostegno autorizzati solo 149 hanno presentato domanda, segno questo che il nodo gordiano non debba trovarsi nei posti disponibili ma nei criteri di selezione che non trovano una platea di riferimento adeguata;
- in base all'allegato A del DM n. 436 del 26 giugno 2025 recante *Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno*, in Piemonte i posti disponibili, autorizzati dalle istituzioni per lo svolgimento dei percorsi di specializzazione del sostegno per l'A.A. 2024-2025, sono 880, così distribuiti: 150 per il sostegno alla scuola dell'infanzia, 400 per quello alla scuola primaria, 220 per quello della scuola secondaria di primo grado, e 110 per quelli della scuola secondaria di secondo grado;
- l'unico Ateneo a contemplare un'offerta formativa sul sostegno in Piemonte è quello di Torino e le sedi didattiche sono due: Torino e Savigliano (CN);
- sempre in base all'Allegato A, citato nel punto precedente, per l'A. A. 2024-2025 i posti autorizzati per lo svolgimento di percorsi di specializzazione in sostegno previsti per il Piemonte sono inferiori a quelli di molte altre Regioni: Abruzzo (890 posti), Calabria (2453), Campania (4320), Emilia Romagna (960), Lombardia (920), Puglia (3150), Lazio (10.700);

valutato che

- il fabbisogno delle scuole è decisamente superiore, considerato che i posti di sostegno nelle scuole piemontesi, suddivisi per grado di istruzione riferiti all'anno scolastico 2025-2026, in base alla Tabella B1 allegata al Decreto Interministeriale n. 121 del 25 giugno 2025 sono complessivamente 7969, di cui 635 nella scuola dell'infanzia, 2875 nella scuola primaria, 2158 nella scuola secondaria di I° grado, 2301 nella scuola secondaria di II° grado;

rilevato che

- avendo inoltre la Regione Piemonte la possibilità di influire sul numero dei posti disponibili nei percorsi universitari, anche mediante interlocuzioni con lo Stato, esprimendo il proprio fabbisogno formativo all'interno della Conferenza Stato Regioni, che con l'Università attraverso accordi, finanziamenti e protocolli d'intesa;
- con la D. G. R. n. 23-7319 del 31 luglio 2023 la Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo biennale d'Intesa con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino;
- in base a tale Protocollo la Regione Piemonte e l'Università di Torino hanno varato un Corso Universitario di Aggiornamento Professionale per formare esperti nel sostegno del diritto al lavoro delle persone con disabilità, finanziato con 120.000,00 euro a valere sul Fondo Regionale Disabili. Il corso, avviato il 24 gennaio 2025, mira a formare esperti nell'approccio *place and train*, che prevede il collocamento diretto delle persone con disabilità, coadiuvato sul campo da un supporto specifico e personalizzato all'azienda. Il programma di studi rilascia 18 crediti formativi, ha una durata di 6 mesi e offre 50 posti con borse di studio erogate dalla Regione Piemonte, che copriranno quasi interamente i costi. Tale corso tuttavia è mirato a formare professionisti volti all'inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e non personale specializzato per una maggiore loro inclusione all'interno del contesto scolastico;

INTERROGA

l'Assessore regionale competente in materia per sapere

- come intenda garantire i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) definiti in base alla Legge n. 199/2025 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", a tutti gli studenti che ne necessitano, nelle scuole di ogni ordine e grado, distribuite su tutto il territorio piemontese;
- come intenda risolvere il problema, oramai cronico, della carenza dei posti per il sostegno all'interno del contesto scolastico piemontese;

- con quali tempistiche e modalità reputi di farti portavoce presso il Governo dell'Istanze di ANIEF, recentemente accolte dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d'Europa, promuovendo una trasformazione delle supplenze annuali di sostegno in immissioni di ruolo;
- se intenda ampliare il numero di accessi al corso di sostegno, provvedendo inoltre, qualora lo ritenga necessario e nei limiti definiti dalla normativa vigente in materia, ad estendere l'offerta formativa ad altri Atenei;
- se la Regione Piemonte intenda recepire con un proprio atto deliberativo, sulla scorta di quanto emanato da altre Regioni, le *"Linee guida per la descrizione della qualificazione di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità"* adottate con Atto del 7 maggio 2025 della Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome.